



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Provincia di Messina

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE
SULLA PUBBLICITA'**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 11/12/1998.

**Regolamento Comunale per la Disciplina del Canone
Sulle Iniziative Pubblicitarie che incidono sull'Arredo Urbano e l'Ambiente**

**TITOLO 1
Oggetto del regolamento**

**Art.1
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato il canone.

**TITOLO 2
L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari**

**Art.2
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) Le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) La durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
 - c) La sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante;
3. L'Originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comune e della Polizia Municipale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

**Art.3
Allegati alla domanda**

Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:

- a) Il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
- b) I materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
- c) Le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art.49, comma 3, del regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada, approvato con DPR. 16/12/1992, n° 495.

Art.4

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente, esperite le procedure di istruzione, procede al rilascio delle autorizzazioni;
2. Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

Art.5

Uso dell'autorizzazione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Art.6

Rinnovo dell'autorizzazione

Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Art.7

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per i motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento, essendo in ritardo con il pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO III

Individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna Che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente

Art.8

Tipologia

Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:

1. Le insegne di esercizio
2. Le preinsegne
3. Le sorgenti luminose
4. I cartelli
5. Gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
6. I segni orizzontali reclamistici;
7. Gli impianti pubblicitari di esercizio;

8. Gli impianti di pubblicità o propaganda
9. Le sorgenti acustiche.

Art.9
Insegne di esercizio

Per “insegna di esercizio” si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completa eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art.10
Preinsegna

Per “preinsegna” si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art.11
Sorgente Luminosa

Per “Sorgente Luminosa” si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art.12
Cartello

Per “Cartello” si intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc..Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art.13
Striscione, Locandina e Stendardo

Per “Striscione”, “Locandina” e “Stendardo” si intende l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Art.14
Segno orizzontale reclamistico

Per “Segno orizzontale reclamistico” si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfa numeri, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art.15

Impianto pubblicitario di servizio

Per “Impianto pubblicitario di servizio” si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e strade (fermate autobus, pensiline, transenne, parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art.16

Impianto di pubblicità e propaganda

Per “impianto di pubblicità o propaganda” si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art.17

Sorgente Acustica

Per “Sorgente acustica” si intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

TITOLO IV

Modalità di impiego dei mezzi pubblicitari

Art.18

Dimensioni

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti di 1 m X 0,20 m e superiori di 1,50 m X 0,30 m. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che, le stesse, abbiano le medesime dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.

Art.19

Caratteristiche

1. I cartelli, le insegne d’esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazione di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

4. I cartelli, le insegne di esercizio, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di servizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne e di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,10 m rispetto alla carreggiata.

Art.20

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

- a) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di densità luminosa superiore a 150 candele per mq o che, comunque, provochi abbagliamento.
- b) Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'Ente concedente l'autorizzazione.
- c) La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO V

Divieti, Limitazioni e agevolazioni

Art. 21

Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici e di interesse artistico

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Art.22

Pubblicità sonora a mezzo apparecchi amplificatori

La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00.

Art.23

Riduzione del canone

Il canone è ridotto a metà:

1. Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e d'ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
2. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
3. A spettacoli viaggianti.

Art.24

Esenzioni dal canone

Sono esenti dal canone:

1. La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti a vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività dagli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo mq per ciascuna vetrina o ingresso.
2. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze al punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo mq e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.
3. La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
4. La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
5. La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
6. Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza;
7. La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
8. Le insegne le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
9. Le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo mq di superficie.

TITOLO VI

Tariffe.

Art.25

Approvazione delle tariffe

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera "A"
2. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446.
3. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.

Art.26

Ripartizione del territorio comunale

Agli effetti della tariffa, il territorio comunale è suddiviso in due categoria, così come previsto con delibera di C.C. n° 27 del 20/09/1994.

Art.27

Per mero errore materiale, sulla copia originale del regolamento approvato con deliberazione n° 66 del 11/12/1998, nella numerazione degli articoli si è passati direttamente dall'art.26 all'art. 28. Pertanto l'art. 27 non esiste.

Art.28

Installazioni permanenti e temporanee

Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.

1. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare;
2. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

Art.29

Tariffe per le installazioni permanenti e temporanee

1. Per le installazioni permanenti la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati;
2. Il Canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale;

TITOLO VII

Canone

Art.30

Soggetti obbligati al pagamento del canone

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

Art.31
Pagamento del canone

1. Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio dell'autorizzazione ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 1.000.000 il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio dell'autorizzazione;
4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento di contabilità.
5. Fermo quanto stabilito dall'art.36 del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO VIII
Sanzioni

Art.32
Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione

1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazioni, risultanti da processo verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente, né superiore al doppio.

Art.33
Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie

Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'articolo precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.

La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente è irrogata automaticamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.

Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli artt.16 seguenti della legge 24/11/1981, n° 689.

Art.34
Altre Sanzioni

Indipendentemente da quanto stabilito nell'art.34, il Comune, procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:

- a) Privi della prescritta autorizzazione
- b) Installati in difformità alla stessa;

- c) Quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.
1. In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
 2. Resta fermo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285.
 3. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da £ 200.000 a £ 2.000.000.
 4. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e seguenti della legge 24/11/1981, n° 689.

TITOLO X Disposizioni transitorie e finali

Art.35 Autorizzazioni in corso

Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente all'01/01/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art.6.

Art.36 Organo competente

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle autorizzazioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio interessato, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. La Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio competente le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'ufficio del patrimonio, trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Art.39 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Dalla stessa data cessa di avere applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I° del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

TARIFFFA
Mezzo Pubblicitario

(Gli importi sono riferiti ad installazioni nel centro storico o abitato)

Tipo di mezzo pubblicitario	Canone annuo per ogni mq	Canone Giornaliero Per ogni mq
Insegne d'esercizio non luminose	16.000	1.600
Insegne d'esercizio luminose	32.000	3.200
Preinsegne	16.000	1.600
Cartelli non luminosi	16.000	1.600
Cartelli luminosi	32.000	3.200
Striscioni, locandine e stendardi non luminosi	16.000	1.600
Striscioni, locandine e stendardi luminosi	32.000	3.200
Segni orizzontali reclamistici	16.000	1.600
Impianti pubblicitari di servizio, non luminosi	16.000	1.600
Impianti pubblicitari di servizio, luminosi	32.000	3.200

IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA

Tipo di pubblicità o propaganda	Canone annuo per ogni mq	Canone Giornaliero Per ogni mq
Pubblicità su veicoli di uso pubblico, all'interno o all'esterno	32.000	3.200
Pubblicità all'esterno di veicolo di uso privato	32.000	3.200
Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili	32.000	3.200
Pubblicità con aeromobili		96.000
Pubblicità con palloni frenati		48.000
Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, manifesti (per ciascuna persona impiegata)		10.000
Pubblicità sonora (per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche mobile)		12.000

